



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 dicembre 2018:

LEGGE 24 DICEMBRE 2018 n.173

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E BILANCI PLURIENNALI 2019/2021

CAPO I DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art.1

(Bilancio di previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato "A"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1- Entrate tributarie	€	437.947.800,00
Titolo 2- Entrate extra tributarie	€	66.263.347,69
Titolo 3- Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	409.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti	€	31.704.516,27
Titolo 5-Partite di giro	€	44.820.000,00
Totale Generale Entrate	€	581.144.663,96
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	468.520.098,63
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	39.938.275,00
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	27.866.290,33
Titolo 4-Partite di giro	€	44.820.000,00
Totale Generale Uscite	€	581.144.663,96

Art.2

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.L.P.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 22.420.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€ 5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€ 700.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 10.353.000,00
Totale Generale Entrate	€ 33.478.000,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 8.400.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 13.800.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€ 225.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€ 700.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 10.353.000,00
Totale Generale Uscite	€ 33.478.000,00

Art.3

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato "C"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 65.226.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€ 18.026.623,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 73.300.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 4.665.500,00
Totale Generale Entrate	€ 161.218.123,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 62.250.500,00
Titolo 2-Movimenti di capitali	€ 27.592.123,00
Spese in conto capitale	
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 66.710.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€ //
Titolo 5-Partite di giro	€ 4.665.500,00
Totale Generale Uscite	€ 161.218.123,00

2. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, ad utilizzare proprie riserve fino ad euro 21.920.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S..

3. Per l'utilizzo delle riserve, fino all'importo di €.21.920.000,00, di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. presenta una relazione scritta alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione, Artigianato, Industria, Commercio, Turismo; Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione afferente le opere che verranno così finanziate.

Art.4

(Bilancio di previsione C.O.N.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate ordinarie	€	4.943.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	250.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€	647.500,00
Titolo 4-Entrata conto capitale CONS	€	100.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	230.000,00
Totale Generale Entrate	€	6.170.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.493.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	345.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€	2.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale	€	100.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€	//
Titolo 6-Partite di giro	€	230.000,00
Totale Generale Uscite	€	6.170.500,00

2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo per l'anno 2019 di euro 5.043.000,00 al C.O.N.S di cui all'articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149.

Art.5

(Bilancio di previsione I.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1- Finanziamento attività assistenziale Sanitaria e Socio Sanitaria	€	87.730.000,00
Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale	€	207.537.000,00
Titolo 3-Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€	32.309.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€	1.000,00
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari	€	9.366.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	25.553.000,00
Totale Generale Entrate	€	362.496.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	334.903.000,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€	2.040.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	€	//
Titolo 4-Partite di giro	€	25.553.000,00
Totale Generale Uscite	€	362.496.000,00

2. Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112, il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'esercizio 2019, un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di euro 71.000.000,00.

3. Il recupero forfettario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 8 marzo 1927 n.7 di cui al capitolo 1080 è stabilito nella misura del 10% dell'importo registrato sul capitolo 1-8-2670.

4. Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 nn. 48 e 49 per l'esercizio finanziario 2019 vengono imputati sul capitolo 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

5. A parziale modifica dell'articolo 6, terzo comma, della Legge 28 novembre 2011 n.184, il trasferimento per il ripristino del Fondo Comune di Riserva di Rischio da imputare sul capitolo 1-10-4705, per gli esercizi 2019-2021, è fissato nella misura di euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio.

Art.6

(Bilancio di previsione Università degli Studi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	5.660.900,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	250.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
Totale Generale Entrate	€	6.715.900,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.660.900,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€	250.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
Totale Generale Uscite	€	6.715.900,00

Art.7

(Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	1.004.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 3 – Contabilità Speciali	€	50.000,00
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	72.500,00
Totale Generale Entrate	€	1.126.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1- Spese correnti	€	396.100,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€	15.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€	592.900,00
Titolo 4 – Partite di Giro	€	72.500,00
Titolo 5 – Contabilità Speciali	€	50.000,00
Totale Generale Uscite	€	1.126.500,00

Art.8

(Bilancio di previsione dell'Ente di Stato dei Giochi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell'articolo 10 della Legge 27 dicembre 2006 n.143, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato "H"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	197.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 4 – Movimento di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Entrate	€	223.500,00
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1- Spese correnti	€	189.000,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€	8.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5– Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Uscite	€	223.500,00

Art.9

(Trasferimenti Poste San Marino S.p.A.)

1. Sono autorizzati i trasferimenti inseriti nel Bilancio dello Stato con Poste San Marino S.p.A. sulla base del Bilancio di Previsione Budgetaria delle Poste San Marino S.p.A. per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato "I"):

Totale Generale Costi	€	6.242.940,00
Totale Generale Ricavi	€	5.772.000,00
Sbilancio	€	470.940,00

2. Sul capitolo 1-3-2615 "Concorso dello Stato pareggio gestione Poste San Marino S.p.A." è stanziato per il 2019 l'importo di euro 470.940,00 quale concorso massimo dello Stato per il pareggio della gestione di Poste San Marino S.p.A.

3. Sul capitolo 1-3-2616 "Fondo di compensazione per agevolazioni tariffarie postali" è stanziato per il 2019 l'importo di euro 130.000,00 quale rimborso massimo a carico del Bilancio dello Stato per le agevolazioni tariffarie concesse da Poste San Marino S.p.A., ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Delegato 26 giugno 2013 n.68.

Art.10

(Bilanci pluriennali)

1. A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2019-2021:

- 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato "L");
- 2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Allegato "M");
- 3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "N");
- 4) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "O");
- 5) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "P");
- 6) Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato "Q");
- 7) Bilancio Pluriennale dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (Allegato "R");
- 8) Bilancio Pluriennale dell'Ente di Stato dei Giochi (Allegato "S").

Art.11

(Disposizioni contabili relative al bilancio)

1. Con l'approvazione del bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da Allegato "T".

2. A seguito della ricognizione complessiva sui debiti e crediti fiscali pregressi effettuata dall'Ufficio Tributario finalizzata all'entrata a regime del conto fiscale nell'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 31 ottobre 2018 n.137, gli accantonamenti integrativi per la regolarizzazione contabile previsti sul capitolo 1-3-2891 "Accantonamento integrativo per rimborso imposta sulle importazioni" sono definiti in euro 4.960.000,00 per ogni esercizio del triennio 2019-2021, sul capitolo 1-3-2871 "Accantonamento integrativo per rimborsi imposte Ufficio Tributario" sono definiti in euro 1.990.000,00 per ogni esercizio del triennio 2019-2021.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5-ter del Decreto – Legge 7 agosto 2017 n.93 così come modificato dall'articolo 1 del Decreto – Legge 30 agosto 2017 n.101, e alla conseguente distribuzione temporale autorizzata ai sensi del medesimo articolo, in via prudenziale in attesa del risultato d'esercizio di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., sul capitolo 2-3-6356 "Interventi di rafforzamento patrimoniale e ripianamento perdite del sistema bancario sammarinese" è previsto lo stanziamento di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 e di euro 22.300.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 2018 n.104 in sede di Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 sono approvate le eventuali variazioni straordinarie e le registrazioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 al fine di allinearle con il risultato d'esercizio 2019 del bilancio di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art.12

(Programmi lavori A.A.S.L.P. e investimenti)

1. Nell'ambito dello stanziamento previsto per l'esercizio 2019 sul capitolo 2-5-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti" sono destinati euro 400.000,00 per gli interventi di tutela e

gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano. Nell'ambito degli stanziamenti previsti sul predetto capitolo, 2-5-6440, e sul capitolo 1-5-2605 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per interventi su immobili di terzi", è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi cui deve provvedere – direttamente o indirettamente – l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

2. Sui capitoli di cui al precedente comma 1 trovano imputazione anche gli oneri per la progettazione delle opere e degli interventi definiti dal Congresso di Stato.

3. Sul capitolo 2-5-6440 sono, altresì, imputate le spese relative agli interventi tesi a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in attuazione dell'articolo 10 del Decreto 27 settembre 2002 n.92.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su opere e infrastrutture pubbliche, finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul capitolo 1-5-2600 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione ordinaria" e sul capitolo 2-5-6444 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione straordinaria" sono effettuati nel rispetto della programmazione annuale definita dall'A.A.S.L.P. in accordo con la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.L.P.

5. Il Congresso di Stato dispone l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-5-2590 e 2-5-6443.

6. All'articolo 1 della Legge n.67/2015 è aggiunto il seguente comma:

"1 *ter.* Ad integrazione delle opere di cui al comma 1 indicate nel piano pluriennale degli investimenti approvato con Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale del 22 dicembre 2014 e da quanto integrato con l'articolo 13 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, si individuano quali ulteriori opere strategiche quelle indicate sul Piano Strategico del Turismo riprese all'interno del Piano Strategico del nuovo Strumento per la Pianificazione Territoriale della Repubblica di San Marino ovvero la riqualificazione delle aree "Cava Antica P.6 e Cava degli Umbri P.7".".

7. All'interno del piano pluriennale degli investimenti di cui alla Legge n.67/2015 si individuano come opere prioritarie da avviare nel 2019:

- Parcheggio di Borgo Maggiore;
- Campus Scolastico di Fonte dell'Ovo;
- Polo Museale Nazionale;
- riqualificazione delle aree Cava Antica P.6 e Cava degli Umbri P.7;
- nuovo carcere e nuova sede della Gendarmeria;

8. All'interno del piano pluriennale degli investimenti di cui alla Legge n.67/2015 e all'Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale del 22 dicembre 2014 si individuano come opere prioritarie da avviare nel 2019:

- Archivio di Stato;
- Polo Servizi di Valdragone;
- Polo scolastico di Dogana;

9. Per la progettazione del Campus Scolastico di Fonte dell'Ovo e la riqualificazione delle aree "Cava Antica P.6" e "Cava degli Umbri P.7", il Congresso di Stato è autorizzato ad incaricare professionisti di fama internazionale.

Art.13

(Revisione delle norme in materia di progettazione e realizzazione di infrastrutture strategiche)

1. Il Congresso di Stato, nell'esercizio della delega volta alla revisione delle norme individuate dall'articolo 46, comma 2, della Legge 21 dicembre 2017 n.147, è delegato, altresì, a procedere entro il 31 gennaio 2019 alla modifica delle norme al fine di abbreviare le tempistiche e ridefinire l'iter autorizzativo per la progettazione e realizzazione di infrastrutture strategiche, sia pubbliche che

private. L'individuazione delle infrastrutture strategiche avviene attraverso apposito atto individuato dal decreto stesso.

Art.14

*(Revisioni ed integrazioni alla Legge 14 dicembre 2017 n.140
ed al Titolo II della Legge 7 agosto 2017 n. 94)*

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito Decreto Delegato entro il 31 gennaio 2019, mediante il quale verrà introdotta una norma transitoria che definisca i criteri di rispondenza al titolo edilizio relativamente ai fabbricati realizzati o modificati antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 14 dicembre 2017 n.140, nonché la ridefinizione di oneri e modalità per la regolarizzazione delle violazioni edilizie ed urbanistiche relative agli accessori comuni di edifici.

Art.15

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. Il contributo dello Stato per il finanziamento dei Partiti e dei Movimenti Politici di cui alla Legge 23 novembre 2005 n.170 è calcolato detratte le partite di giro e le entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti di cui al Titolo 4 dell'Entrata del Bilancio dello Stato.
2. Per l'anno 2019 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, in euro 1.135.395,33; la predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

Art.16

(Disposizioni relative ai fondi destinati al funzionamento delle Giunte di Castello)

1. Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta della Consulta delle Giunte di Castello, alla ripartizione di fondi fra i capitoli 1-2-3810 "Fondo per il funzionamento e per gli emolumenti delle Giunte di Castello" e 2-2-7280 "Quota contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali".
2. Agli effetti dell'articolo 32 della Legge 27 settembre 2013 n.127, l'A.A.S.L.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 395.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima. L'A.A.S.S. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 70.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima per la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione nei Castelli utilizzando metodi di risparmio e basso consumo.
3. A mente dell'articolo 34, comma 3, della Legge n.127/2013, per l'anno 2019 l'importo degli emolumenti per il servizio prestato dal Capitano di Castello e dal Segretario di Giunta e dei gettoni di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di Giunta è definito nella misura e nei termini stabiliti dall'articolo 17, comma 3, della Legge 23 dicembre 2014 n.219.
4. Gli emolumenti ed i gettoni di cui al precedente comma trovano imputazione sul capitolo 1-2-3810 "Fondo per il funzionamento e gli emolumenti delle Giunte di Castello" e le somme non erogate a tale titolo dalla Giunta di Castello potranno essere impiegate dalla Giunta medesima per finanziare le proprie attività ed il proprio funzionamento.

Art.17

*(Acquisizione di mezzi finanziari, provvedimenti di gestione della liquidità
e rimborso anticipazione di cassa)*

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinesi, e/o

con Enti del Settore Pubblico Allargato per l'erogazione di anticipazioni di cassa sotto forma di aperture di credito in conto corrente preliminari all'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio finanziario 2019 e per sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa, ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge 18 febbraio 1998 n.30. Il Congresso di Stato è altresì autorizzato a stipulare contratti di mutuo con Banca Centrale della Repubblica di San Marino e con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinesi, e/o contratti di rimborso con Enti del Settore Pubblico Allargato per l'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio 2019 e/o sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa o in alternativa ad emettere titoli del debito pubblico.

2. L'eventuale stipula dei contratti di cui al precedente comma impone l'obbligo al Congresso di Stato di pubblicazione dei medesimi e di reportistica quadrimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.

3. Sul capitolo 1-3-2760 "Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto corrente" trovano imputazione gli oneri finanziari per l'esercizio 2019 relativi alle anticipazioni di cassa di cui al precedente comma 1.

4. Al fine di acquisire le risorse finanziarie per il finanziamento del Piano Pluriennale degli Investimenti di cui agli articoli 20 e 26 della Legge 3 novembre 2015 n. 160, il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2019, titoli del debito pubblico sino ad un ammontare complessivo di euro 10.000.000,00.

5. Al fine di acquisire le risorse finanziarie per gli interventi di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario sammarinese di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere entro il 31 dicembre di ogni anno del triennio 2019-2021, titoli del debito pubblico rispettivamente per euro 10.000.000,00 nel 2019 e 2020 ed euro 22.300.000,00 nel 2021.

6. Le caratteristiche, la durata e le modalità di rimborso delle emissioni dei titoli del debito pubblico, di cui ai commi che precedono, saranno definite tramite appositi decreti delegati che costituiranno il regolamento di ogni emissione. A decorrere dall'esercizio finanziario di emissione dei titoli del debito pubblico e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso degli stessi dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza. Dette somme trovano imputazione sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio dello Stato. Sul capitolo 3-3-6375 "Fondo annuale di accantonamento quota capitale Titoli del debito pubblico" di cui all'articolo 26 della Legge 22 dicembre 2015 n.189, è previsto l'accantonamento, annuale, delle quote capitale relative all'emissioni dei Titoli del debito pubblico.

7. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino contratti di durata pluriennale per la definizione delle modalità di rimborso delle anticipazioni di cassa attivate e da attivarsi, sotto forma di apertura di credito in conto corrente, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della Legge 21 dicembre 2016 n.144, dell'articolo 16, comma 1, della Legge 21 dicembre 2017 n.147, del presente articolo, comma 1, e dell'articolo 31 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, per la copertura del disavanzo finanziario di amministrazione dello Stato per l'esercizio 2017, per l'esercizio 2018 e per la copertura parziale del disavanzo di amministrazione degli esercizi pregressi.

I finanziamenti di cui al presente comma sono registrati sui capitoli in entrata 1220 "Accensione del mutuo a pareggio di bilancio" e 1213 "Finanziamenti per copertura disavanzo esercizi precedenti ed esigenze di liquidità" in sede di chiusura del Rendiconto Generale dello Stato.

Art.18

(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per l'esercizio 2019, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui ai punti seguenti, nei limiti in essi previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti

pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa:

- a) convenzionamenti agevolati per l'agricoltura di cui alla Legge 11 marzo 1981 n.22 e alla Legge 20 settembre 1989 n.96, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 2.500.000,00. Avranno priorità all'accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzino il metodo dell'agricoltura biologica o comunque escludano l'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti chimici;
 - b) convenzionamenti agevolati per gli studenti di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e al Decreto Delegato 26 settembre 2013 n.126, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 155.000,00;
 - c) convenzionamenti agevolati per eliminazione barriere architettoniche di cui all'articolo 154 della Legge 19 luglio 1995 n.87, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 250.000,00;
 - d) convenzionamenti agevolati alle imprese per la ricerca di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.19 e al Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n.126, modificato con Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.126 e Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.44, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00, ponendo particolare attenzione, nel Programma Quinquennale per la Ricerca di cui all'articolo 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.19, a quelle imprese impegnate nella riprogettazione dei materiali prodotti in vista della loro totale recuperabilità, nell'efficienza dell'utilizzo delle risorse e nella prevenzione della produzione di rifiuti;
 - e) convenzionamento per credito agevolato alle imprese di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 6.800.000,00; per credito agevolato alle imprese di cui all'articolo 13 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 14.200.000,00. Gli oneri relativi agli interessi passivi, per l'esercizio 2019, trovano imputazione sul capitolo 2-4-7226 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per gli interventi a sostegno delle attività economiche". Sul predetto capitolo trovano imputazione anche gli oneri di cui all'articolo 4, lettera d), della Legge 4 dicembre 2015 n.178, gli oneri di cui all'articolo 30 del Decreto Delegato 10 novembre 2014 n.187 e gli oneri di cui all'articolo 11 del Decreto Delegato n.162/2015 e successive modifiche;
 - f) gli oneri per l'esercizio 2019 per il contributo in conto interessi a carico dello Stato di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 trovano imputazione sul capitolo 2-3-7435 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi per prestiti di edilizia ed eliminazione barriere architettoniche". Sul capitolo trovano imputazione anche gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n.109 sul capitolo 2-4-7227 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche (Legge n.109/2009)" per l'esercizio finanziario 2019 è stanziato l'importo di euro 220.000,00, per gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
 3. Sui capitoli 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale" e 2-4-7220 "Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n.13/1993 - L. n.35/1996) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997" continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
 4. Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei storici, degli edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale nonché dei manufatti ubicati nel Sito UNESCO, gli effetti del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 e del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 sono prorogati all'anno 2019; a tale scopo il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in esso previsti è stabilito al 31 ottobre 2019.
 5. Lo stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6640 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi e prestiti per il recupero di Centri e Nuclei Storici" è, altresì, volto a finanziare i residui oneri relativi ai contributi in conto interessi a carico dello Stato per i prestiti pregressi relativi al recupero del Nucleo Storico di Montegiardino.
 6. Le disposizioni di legge in materia di credito agevolato alle imprese, compreso quanto previsto sul tema dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166, sono modificabili con decreto delegato.

Art.19

(Disposizioni per l'impiego di fondi per lo sviluppo delle relazioni internazionali)

1. In riferimento al negoziato in corso, mirato alla sottoscrizione di un accordo di associazione fra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea, i fondi stanziati sui capitoli 1-1-1810 "Oneri per lo sviluppo delle relazioni con l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo", 1-1-1825 "Spese per iniziative collegate alle attività degli Organismi Europei ed Internazionali" e 1-1-1970 "Oneri per le relazioni internazionali" sono destinati prevalentemente alla copertura di spese relative a consulenze, convenzioni con collaboratori esterni con inclusi eventuali viaggi e ospitalità; trasferte di dipendenti della Pubblica Amministrazione, di funzionari a rapporto convenzionale e di personale politico - compresi i Segretari di Stato stessi - delle Segreterie di Stato coinvolte negli incontri negoziali; attività di promozione e di formazione.

Art.20

(Fondo a sostegno delle iniziative e progetti pubblico privati)

1. Al fine di sostenere l'attività delle piccole imprese sammarinesi viene istituito il capitolo 1-4-4317 "Fondo a sostegno delle iniziative e progetti pubblico privati" per un importo di euro 150.000,00 su cui trova imputazione il finanziamento di iniziative, in particolare connesse al piano triennale di promozione turistica, attivate in sinergia tra pubblico e privato al fine di sostenere la cooperazione tra piccole imprese, istituzioni pubbliche e associazioni di categoria.

2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare apposito decreto delegato entro il 01 marzo 2019 per definire le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1, le iniziative ed i progetti finanziabili, le tempistiche per la loro presentazione, le modalità di collaborazione tra le associazioni di categoria, il Settore Pubblico Allargato e le società a partecipazione pubblica per la proposizione di iniziative e progetti comuni finanziabili, nonché le regole di rendicontazione periodica dello stato di realizzazione delle iniziative e progetti stessi.

Art.21

(Promozione del settore energetico e riqualificazione energetica degli edifici)

1. Sul capitolo 2-5-6435 "Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento" è previsto, per l'esercizio finanziario 2019, uno stanziamento di euro 50.000,00 teso a finanziare:

- a) i sovraccosti di cui all'articolo 24 della Legge 3 aprile 2014 n.48 sostenuti dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;
- b) gli ulteriori costi ed oneri finalizzati ad interventi connessi al risparmio energetico, idrico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla Legge n.48/2014 e relativi decreti delegati attuativi;
- c) interventi per lo sviluppo di un piano di mobilità sostenibile con l'utilizzo di autoveicoli a propulsione elettrica.

2. Per ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici esistenti e ridurre le conseguenti emissioni di sostanze nocive e di gas serra in atmosfera, nonché i consumi idrici e i costi nazionali per l'approvvigionamento energetico, in linea con le previsioni del vigente PEN e in attuazione degli impegni derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sul capitolo 2-5-6438 "Fondo per interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio" è previsto, per l'esercizio finanziario 2019, uno stanziamento di euro 15.000,00 teso a finanziare gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio così come previsto dalla Legge n.48/2014 e relativi decreti delegati attuativi.

3. Sul capitolo 2-5-6434 "Fondo per interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici ed installazione di impianti FER" è previsto, per l'esercizio 2019, uno stanziamento di euro

300.000,00 teso a finanziare gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio così come previsto dalla Legge n.48/2014 e dai relativi decreti delegati attuativi.

Art.22

(Classificazione sismica degli edifici)

1. Al fine dello studio di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici in base ai più avanzati standard internazionali, si predispone una normativa che disciplina la, "classificazione sismica degli edifici". Tale studio dovrà essere concluso entro il 30 giugno 2020.

Art.23

(Modifica alla Legge di spesa 11 maggio 2015 n.67)

1. A parziale modifica del comma 3 dell'articolo 24 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 gli stanziamenti sul capitolo 2-5-6630 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per finanziamento legge di spesa n.67/2015 per realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche sul territorio" sono ripartiti come segue:

- euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2019;

- euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2020;

2. All'interno del piano pluriennale degli investimenti di cui alla Legge n.67/2015 si individua come opera prioritaria da avviare nel 2019 anche il nuovo Plesso scolastico di Dogana.

Art.24

(Revisione delle norme in materia di appalti pubblici con semplificazione della procedura amministrativa)

1. Il Congresso di Stato, nell'esercizio della delega volta alla revisione delle norme di cui al Decreto Delegato 25 Novembre 1999 n.121, così come modificato dal Decreto Delegato 20 Gennaio 2000 n.10, procede, in particolare:

a) alla semplificazione della procedura amministrativa per l'emissione della gara di appalto;

b) alla semplificazione dei requisiti previsti per l'iscrizione nel Registro dei Fornitori e per la qualificazione alla singola gara di appalto, anche con riferimento ai titolari effettivi;

c) alla semplificazione delle procedure di verifica della permanenza dei suddetti requisiti;

d) alla semplificazione nella presentazione dei certificati per aderire alla gara d'appalto mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 della Legge 5 ottobre 2011 n.159;

e) rivedere la formulazione della gara di appalto al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese, previa costituzione di ATI.

Art.25

(Acquisto immobili)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare un contratto di finanziamento pluriennale con gli istituti di credito per l'acquisto di spazi da destinare a sedi istituzionali per gli Uffici dell'Amministrazione, per gli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato e le società a totale partecipazione pubblica fino alla concorrenza di euro 5.000.000,00.

2. Gli oneri del finanziamento di cui al comma 1 sono imputati sul capitolo 1-3-2429 "Quote interessi finanziamento per acquisto immobili per sedi istituzionali" e sul capitolo 3-3-7825 "Quote capitale ammortamento mutuo acquisto immobili per sedi istituzionali" nei rispettivi esercizi finanziari di competenza.

Art.26

(Rivalutazione immobili e disposizioni sul patrimonio dello Stato)

1. I beni acquisiti dallo Stato mediante riscatto a seguito di contratto di leasing sono rivalutati per adeguarne il valore nella misura corrispondente al costo storico diminuito del relativo fondo di ammortamento.
2. Al fine di perfezionare gli atti e registrare nel patrimonio dello Stato i beni immobili, siti nel territorio della Repubblica Italiana, di proprietà della soppressa Congregazione di Assistenza, già Congregazione di Carità, amministrati dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, della Legge 29 luglio 1983 n.75, si dà mandato al medesimo Congresso di Stato di adottare decreto delegato volto alla definizione delle procedure finalizzate all'intestazione all'Ecc.ma Camera dei predetti beni immobili.
3. Con il medesimo decreto delegato saranno altresì definite le modalità di trasferimento all'Ecc.ma Camera dei beni immobili di proprietà di altri enti soppressi ai sensi della Legge n.75/1983 ovvero non più operativi, la cui devoluzione non sia stata diversamente disciplinata da leggi speciali.

Art.27

(Rivalutazione dei beni dell'impresa)

1. Le società di ogni genere, gli enti svolgenti attività d'impresa tenuti alla redazione del bilancio, nonché gli operatori economici persone fisiche possono rivalutare entro la data del 30 settembre 2019 i beni strumentali iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari al 31 dicembre 2018, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punti 7) e 8), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni, costituenti immobilizzazione.
2. È inoltre consentita la rivalutazione, entro il termine del 30 settembre 2019, alle persone giuridiche partecipanti ad operazioni di fusione, trasformazione e scissione aziendale.
3. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
4. I valori iscritti in bilancio e nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari a seguito della rivalutazione non possono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di utilizzazione nell'esercizio dell'attività economica, nonché ai valori correnti.
5. Gli amministratori, il sindaco unico o il collegio sindacale, se nominati, devono indicare e motivare rispettivamente nella nota integrativa al bilancio e nella relazione del sindaco unico o del collegio dei sindaci al bilancio di esercizio 2019, i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al comma precedente. In caso di perizia giurata di stima la stessa dovrà essere riportata fedelmente in nota integrativa al bilancio. La delibera di rivalutazione e le annesse relazioni devono essere allegate alla copia del bilancio riguardante l'esercizio in cui è avvenuta la rivalutazione, da depositarsi presso l'ufficio preposto alla tenuta dei registri.
6. Gli operatori economici non tenuti alla redazione del bilancio di esercizio devono redigere una apposita relazione che indichi e motivi i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare, sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al quarto comma. Detta relazione dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'esercizio 2019.
7. Per gli operatori economici e gli Enti tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, i saldi attivi corrispondenti ai beni oggetto di rivalutazione devono essere accantonati in una speciale riserva da

utilizzarsi esclusivamente per la copertura di future perdite o per aumentare il capitale sociale. Se la riserva è stata utilizzata a copertura delle perdite nei cinque anni successivi alla rivalutazione, non si può dar luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata; in tal caso è obbligatorio iscrivere l'ammontare della riserva in apposito conto d'ordine. Se la riserva è stata utilizzata per aumentare il capitale sociale, quest'ultimo non può essere diminuito prima che siano trascorsi cinque anni da quello di rivalutazione; in caso contrario l'ammontare complessivo dei saldi di rivalutazione sarà ripreso fiscalmente per il pagamento dell'aliquota prevista dall'articolo 43 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Il saldo attivo di rivalutazione inferiore ai 2,5 milioni di euro è assoggettato ad imposizione sul reddito con il sistema della tassazione separata nella misura del 5% per gli immobili e i beni non ammortizzabili, del 4%, con minimo euro 125.000,00, se detto saldo attivo è ricompreso fra i 2,5 e i 5 milioni di euro, del 3%, con minimo euro 200.000,00, per un saldo attivo di oltre 5 milioni di euro, del 3,5% per tutti gli altri beni ammortizzabili.

9. Il periodo d'imposta nel quale va imputato il saldo attivo di rivalutazione è il 2019.

10. I beni immobili oggetto di rivalutazione non possono essere alienati a titolo oneroso entro i cinque anni dalla data di rivalutazione, fatta eccezione per le alienazioni atte a soddisfare i creditori in caso di procedure concorsuali, di liquidazione coatta e di fallimento. In tutti gli altri casi in cui l'alienazione a titolo oneroso avvenga prima dei cinque anni, il contribuente è tenuto ad applicare le imposte di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni sul valore della rivalutazione. In questo caso l'imposta già corrisposta ai fini della rivalutazione verrà considerata quale acconto delle imposte sul reddito, esclusivamente in caso di maggior importo dovuto, nell'esercizio in cui viene alienato il bene.

11. L'imposta di cui al precedente comma 8 non è deducibile dal reddito ed è dovuta anche dai soggetti che usufruiscono di esenzioni o riduzioni dell'imposta generale sui redditi.

12. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato sui moduli del conguaglio IGR entro il bimestre successivo a quello in cui è stata perfezionata la rivalutazione e non può essere compensata con crediti di imposta IGR o imposta sulle importazioni già certi alla data di rivalutazione.

13. L'ammontare dell'imposta pagata deve essere contabilizzata in diminuzione del fondo di riserva di rivalutazione iscritto in bilancio.

Art.28

(Proroga convenzioni di carattere diplomatico)

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Legge 30 luglio 2012 n.100, e in attesa dell'approvazione della legge di modifica della Legge 16 settembre 1993 n.105, i compensi previsti per gli agenti diplomatici appartenenti alla carriera diplomatica restano regolamentati dalle convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 2012 n.100 o, qualora il Congresso di Stato abbia deliberato o deliberi successivamente a tale data nuove assegnazioni di incarichi, gli stessi sono regolamentati dalle convenzioni approvate con la delibera congressuale di nomina. La validità di tali convenzioni deve intendersi prorogata fino alla conclusione dell'iter consiliare di approvazione della suddetta legge di modifica della Legge n.105/1993.

2. Il trattamento economico previsto dalle convenzioni in essere con i rappresentanti diplomatici e consolari non di carriera, vigenti alla data di entrata in vigore della Legge n.100/2012 per le quali non sia successivamente intervenuta diversa deliberazione da parte del Congresso di Stato, s'intende prorogato fino al 31 dicembre 2019, fatte salve diverse deliberazioni eventualmente assunte dal Congresso di Stato nel corso del 2019.

Art.29

(Riscossione sanzioni amministrative estere)

1. L'applicazione dell'articolo 43 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 resta sospesa nelle more della definizione di un'intesa bilaterale con la Repubblica italiana che ne determini le modalità.

Art.30

(Istituzione di borse di studio in favore delle Comunità)

1. Dopo l'articolo 11 della Legge 30 novembre 1979 n.76 è inserito il seguente articolo 11-*bis*:

*"Art. 11-*bis**

Il Congresso di Stato può istituire borse di studio annuali in favore di studenti sammarinesi residenti all'estero, che devono essere assegnate su indicazione delle singole Comunità, secondo dichiarati criteri di necessità e merito.

Le borse di studio hanno valore pari a euro 464,00 e possono essere assegnate con i seguenti criteri:

- Comunità fino a 100 iscritti: n. 1 borsa di studio;
- Comunità fino a 200 iscritti (e comunque con frazione di 100 non inferiore a 30): n. 2 borse di studio;
- Comunità con numero di iscritti superiore a 300: n. 3 borse di studio.

Il numero dei soci effettivi da computare ai fini della corresponsione delle borse di studio è quello riscontrato in base al disposto dell'articolo 11, comma 1 *bis*, della Legge 30 novembre 1979 n. 76, così come emendato dall'articolo 33 della Legge 21 dicembre 2017 n.147."

Art.31

(Recepimento e destinazione delle donazioni e liberalità acquisite dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare entro il 30 giugno 2019 apposito Decreto Delegato per regolamentare le modalità di recepimento e destinazione di donazioni e liberalità acquisite nell'ambito dell'attività della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, volte alle relazioni internazionali di politica estera e allo sviluppo del Paese, nonché le eventuali deduzioni.

Art.32

(Spese di funzionamento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dell'Ufficio dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali)

1. Con riferimento all'istituenda Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed al relativo Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono previsti appositi capitoli di Bilancio nell'ambito della Sezione 10 – Unità Organizzative Extra Dipartimentali - nella nuova Rubrica 225 denominata "Ufficio dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali".
2. Le risorse stanziare sui capitoli di bilancio di cui al comma 1 possono essere utilizzate a seguito dell'entrata in vigore della legge sulla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali".

Art.33

(Interventi a sostegno della disabilità)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, con la partecipazione delle associazioni ed enti no profit che si occupano di disabilità e che sono legalmente riconosciuti in base alle norme vigenti, sul capitolo 1-10-2397 "Fondo per interventi sulla disabilità" è previsto uno stanziamento per il 2019 di euro 100.000,00 destinato alla realizzazione di quanto previsto e disciplinato dal piano che verrà predisposto dalla Segreteria di Stato competente.
2. Al fine di incentivare il reperimento di risorse destinate alla promozione e allo sviluppo di progetti legati al miglioramento della vita delle persone con disabilità, gli introiti riscossi durante l'anno corrente provenienti dalle sanzioni del Codice della Strada relative all'articolo 36, lettera c) sui parcheggi dei disabili dalla Polizia Civile, dalla Gendarmeria e dalla Guardia di Rocca sono destinati al finanziamento di progetti o di interventi specifici in ambito di disabilità da parte delle Associazioni Sammarinesi di Volontariato.
3. Per gli introiti di cui al comma 2 del presente articolo il Congresso di Stato ha facoltà di adeguare, anche mediante l'istituzione di appositi capitoli di bilancio, gli stanziamenti di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30. A tale scopo è istituito nel bilancio dello Stato il capitolo in entrata 543 "Multe e sanzioni pecuniarie amministrative sui parcheggi dei disabili" ed il capitolo in uscita 1-10-4515 "Oneri per progetti e interventi in ambito di disabilità".

Art.34

(Interventi a favore di anziani e persone con disabilità non autosufficienti)

1. Allo scopo di introdurre innovative modalità per regolamentare l'attività di assistenza alle persone non autosufficienti, permettendo anche a coloro che sono uniti da vincolo di parentela di poter svolgere questa attività in qualità di lavoratore subordinato e più in generale per regolamentare la figura dell'assistente familiare individuale, è dato mandato al Congresso di Stato di elaborare, attraverso la concertazione con le organizzazioni sindacali, apposito progetto di legge entro giugno 2019.
2. Il comma 6 dell'articolo 5-*bis* della Legge 29 ottobre 2003 n.137 introdotto dall'articolo 14 del Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n.14 è così modificato:
"6. Le modalità, la documentazione utile per richiedere l'aspettativa retribuita di cui al comma 1 ed eventuali deroghe applicative adeguatamente documentate e certificate, sono contenute nell'apposito protocollo stilato dal Comitato Esecutivo dell'ISS."

Art.35

(Solidarietà tra lavoratori)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n.14 è così modificato:
- "2. I lavoratori pubblici che intendono donare i propri giorni di ferie, ore di permesso retribuito e permesso non retribuito, a colleghi dipendenti del settore pubblico allargato, sono tenuti ad inoltrare comunicazione in carta semplice al competente ufficio preposto alla gestione del personale nella Pubblica Amministrazione o nell'ente pubblico di appartenenza, per le necessarie registrazioni."

Art.36

(Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali e finanziamento disavanzo gestione ammortizzatori sociali)

1. In continuità con il principio di solidarietà introdotto dall'articolo 3 della Legge 20 dicembre

1990 n.156 "Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali", nell'anno 2019 il 15% del saldo della Cassa di Compensazione, di cui all'articolo 14 della medesima legge, iscritto nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'I.S.S, viene destinato al finanziamento dell'attività assistenziale sanitaria e socio-sanitaria.

2. In riferimento alla Legge 31 marzo 2010 n.73 "Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità", visto l'articolo 9, comma 5, della succitata legge, si proroga, anche per l'anno 2019, il prelievo dalla "Cassa di Compensazione" di cui alla Legge 20 dicembre 1990 n.156, a ripianamento dell'eventuale disavanzo della gestione di cui trattasi.

Art.37

(Strumenti di protezione sociale)

1. Le risorse finanziarie, pari a euro 600.000,00, stanziare sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" per l'esercizio 2019 sono finalizzate:

- al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto dell'applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l'assistenza domiciliare a norma del Regolamento di cui alla delibera del Congresso di Stato n.56 del 2 maggio 2005, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2019;
- al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per l'assistente alla famiglia di cui all'articolo 15, comma 3, del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n.5;
- agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate. I soggetti sono individuati attraverso decreto delegato, ed in linea con i principi generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125 fino all'entrata in vigore dello strumento unico di supporto economico alle famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali di cui al comma 3.

2. Sino all'adozione dello strumento unico di cui al comma 3:

- a) sulla base delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli, il Certificato di Credito Sociale di cui al Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125, e il Fondo Straordinario di Solidarietà di cui al Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.179, vengono prorogati in via straordinaria;
- b) le risorse disponibili sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi", per l'esercizio 2019, sono da utilizzarsi con le modalità di cui al Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125 e successive modifiche, e sulla base degli accertamenti così come integrati dal comma 6;
- c) le risorse finanziarie previste sul capitolo 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà", per l'esercizio 2019, sono da utilizzarsi con le modalità di cui al Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.179 e successivo Regolamento.

Con la costituzione dello strumento unico le risorse disponibili sui capitoli 1-3-2409 e 1-3-2410 sono trasferite nella disponibilità del nuovo strumento.

3. Sino all'entrata in vigore del Decreto Delegato di cui all'articolo 67, comma 3, della Legge 21 Dicembre 2017 n.147, tutti i richiedenti i benefici del certificato di credito sociale di cui all'articolo 44 della Legge 18 dicembre 2006 n. 135 e successivi decreti applicativi sono soggetti agli accertamenti per la valutazione della condizione economica familiare da parte del Comitato di Gestione e di Valutazione anche attraverso l'accesso alle informazioni ed alle banche dati in possesso dell'Amministrazione Pubblica. La dichiarazione da allegare alla domanda di richiesta del certificato di credito sociale deve prevedere, quale documentazione utile ai fini dell'accertamento, copia degli estratti conto dei conti correnti detenuti, a San Marino e all'estero, del richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, relativi al periodo gennaio/ dicembre, dell'anno oggetto di accertamento.

4. Il Fondo Straordinario di Solidarietà può essere ulteriormente finanziato con le modalità previste al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 55 della Legge 23 dicembre 2014 n.219.

CAPO II

DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA E INCREMENTO DELL'ENTRATA

Art.38

(Potenziamento dell'attività di controllo ed accertamento)

1. Il comma 1 dell'articolo 108 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così sostituito:
"1. Le attività di controllo, nonché i relativi criteri selettivi dei contribuenti oggetto di controllo sono stabiliti annualmente e pianificati secondo criteri e parametri generali ed astratti, anche sulla base dei risultati ottenuti da appositi strumenti informatici alimentati dall'incrocio di dati già presenti negli archivi delle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione, da una apposita Commissione presieduta dal direttore del Dipartimento Finanze, composta dal Dirigente dell'Ufficio Tributario, dal Dirigente dell'Ufficio centrale di collegamento e dal Dirigente dell'Ufficio Attività di Controllo. I criteri di funzionamento della Commissione sono definiti da apposito regolamento, predisposto dalla stessa, e ratificato dal Congresso di Stato."

2. L'Ufficio Informatica, Tecnologia Dati e Statistica e l'Ufficio Tributario predispongono il completamento, entro il 30 aprile 2019, degli strumenti operativi per consentire l'acquisizione e rielaborazione delle informazioni utili agli accertamenti fiscali mediante l'accesso e l'utilizzo di tutte le banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione. Tali strumenti devono consentire l'individuazione di aree di rischio sulla base di indicatori economici, patrimoniali, finanziari e statistici che consentono l'estrazione delle posizioni passibili di controllo dei soggetti passivi.

3. Il comma 2 ed il comma 3 dell'articolo 111 della Legge n.166/2013 sono così sostituiti:
"2. Le indagini finanziarie possono essere effettuate dall'Ufficio Tributario in caso di motivato sospetto di sussistenza delle fattispecie di cui agli articoli 136 e 137.
3. Le indagini avvengono mediante richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla direzione del soggetto finanziario, di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto finanziario intrattenuto o operazione effettuata, con il contribuente, ivi compresi i servizi prestati nei confronti dello stesso, incluse le garanzie prestate a suo favore."

4. Il comma 2 dell'articolo 140 della Legge n.166/2013 è così sostituito:
"2. Nei casi di dichiarazione infedele, quando l'ammontare dell'indebito risparmio d'imposta supera €50.000,00, per ogni esercizio fiscale, l'Ufficio Tributario è in ogni caso tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria la condotta del contribuente al fine dell'accertamento dei misfatti di cui all'articolo 389 del Codice Penale, a prescindere dalla constatazione effettiva, da parte dell'Ufficio Tributario, di fatti o elementi indicatori di reato."

5. L'articolo 389 del Codice Penale è sostituito come segue:

"Art.389
(Evasione fiscale)

Chiunque omette la presentazione della dichiarazione dei redditi, quando l'ammontare dell'imposta evasa determinata anche in via sintetica dall'Ufficio è superiore ad €20.000,00 è punito

con la prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.

Chiunque emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni o servizi inesistenti è punito con la prigionia sino al secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al comma precedente.

Chiunque, al fine di evadere le imposte, tasse e tributi in genere ovvero al fine di consentire a terzi l'evasione di tali imposte utilizza le fatture ed i documenti di cui al precedente secondo comma o presenta all'Amministrazione tributaria dichiarazioni avvalendosi dei medesimi è punito con la prigionia sino al secondo grado e con la multa, nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al primo comma.

Fuori dai casi di cui ai precedenti secondo e terzo comma chiunque, al fine di evadere tributi erariali o di agevolare l'altrui evasione di tali tributi rende dichiarazioni utilizzando mezzi fraudolenti o comunque pone in essere mezzi fraudolenti, è punito, qualora l'ammontare dei tributi evasi sia superiore a €20.000,00 per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta, con la prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.

In caso di recidiva, si applica inoltre l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e la sospensione della licenza d'esercizio per mesi sei.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Con riferimento ai reati di cui ai precedenti primo e quarto comma la prescrizione ha corso a decorrere dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento.

Ai fini del presente articolo:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo emessi o rilasciati a fronte di operazioni o prestazioni di servizi non realmente effettuati in tutto od in parte o che indicano corrispettivi difformi a quelli reali, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi o descrivono operazioni e servizi diversi da quelli effettuati;
- b) il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di consentire a terzi l'evasione" comprendono, rispettivamente, anche il fine di conseguire un indebito rimborso od il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, ed il fine di consentirli a terzi. Nel caso il fatto sia commesso dall'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- c) si ha utilizzo di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenute od esibite a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione tributaria, o rilasciate a soggetti terzi.

In caso di emissione, utilizzo o rilascio di fatture o di altri documenti per operazioni o servizi inesistenti, non opera la clausola di riserva di cui all'articolo 199 *bis* del Codice Penale "fuori dei casi di concorso nel reato".

6. Al fine di predisporre le procedure e gli strumenti necessari per l'introduzione della riforma delle imposte indirette, nelle more dell'adozione del secondo fabbisogno generale del Settore Pubblico Allargato, il Congresso di Stato è delegato ad adottare decreto di modifica al Decreto Delegato 24 maggio 2016 n.67. Allo scopo di reperire tempestivamente le adeguate e necessarie figure professionali da inserire nell'Ufficio Tributario potrà essere, altresì, attivato il procedimento

di cui agli articoli 63, comma 4 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 e 7 del Decreto Delegato 28 giugno 2018 n.78.

7. La Direzione competente e la Direzione Generale della Funzione Pubblica sono tenuti a predisporre un programma formativo per i dipendenti entro giugno 2019 al fine di potenziare il sistema dei controlli tributari ed approfondire la conoscenza del sistema dell'imposta sul valore aggiunto per la sua concreta e fattiva applicazione.

8. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato avente ad oggetto le modifiche alla Legge 21 dicembre 1993 n.134 e successive modifiche per recepire i risultati del negoziato in corso con la Repubblica Italiana al fine di prevedere l'introduzione a San Marino della fattura elettronica. A tale scopo l'Ufficio Informatica, Tecnologia Dati e Statistica, in collaborazione con l'Ufficio Tributario, predispone gli adeguamenti tecnici al fine di consentire l'integrazione delle procedure informatiche in dotazione all'Ufficio Tributario per la gestione della fatturazione elettronica negli scambi commerciali con la Repubblica Italiana.

Art.39

(Semplificazione delle procedure di certificazione dei ricavi nei confronti di soggetti privati)

1. Il comma 3 dell'articolo 100 della Legge n.166/2013 è così modificato:

"3. Le modalità di certificazione dei ricavi a sensi del comma precedente sono stabilite con decreto delegato nel quale possono essere regolate modalità e opzioni differenti che tengano conto delle diverse tipologie di attività economiche e che permettano anche strumenti di certificazione elettronici in sostituzione di quelli che prevedono l'utilizzo di documentazione cartacea."

2. Il comma 4 dell'articolo 100 della Legge n.166/2013 è abrogato.

3. L'articolo 2 del Decreto Delegato n.176/2014 è così sostituito:

"Art.2

(Obbligo di certificazione dei ricavi)

1. Tutti gli operatori economici che effettuino cessioni nei confronti di soggetti privati non operatori economici procedono alla certificazione dei ricavi secondo una delle seguenti modalità:

A. utilizzo di registratori di cassa o casse elettroniche collegate al portale SMaC autorizzate dall'Ufficio Tributario;

B. utilizzo di terminali o strumentazioni elettroniche collegati al portale SMaC;

C. emissione di fatture, parcelle o documenti analoghi e trasmissione dei dati al portale SMaC.

2. Gli operatori che effettuano cessioni, in locali aperti al pubblico, oppure, effettuino la somministrazione in pubblici esercizi di alimenti e bevande non possono optare per la modalità prevista al punto C. del comma 1, salvo eventuali deroghe, anche parziali, autorizzate dall'Ufficio Tributario in ragione di particolari caratteristiche di esercizio dell'attività."

4. All'articolo 3 del Decreto Delegato n.176/2014 è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:

"1 *bis*. Sono esclusi dall'obbligo di cui all'articolo 2 i soggetti regolati dalla Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni."

5. L'articolo 4 del Decreto Delegato n.176/2014 è così sostituito:

"Art. 4

(Registrazione delle cessioni)

1. Nelle ipotesi di cui ai punti A. e B. del precedente articolo 2, comma 1, le cessioni sono registrate dall'operatore economico al momento del pagamento del corrispettivo.
 2. Nell'ipotesi di cui al punto C. del precedente articolo 2, comma 1, le cessioni devono essere documentate e registrate entro sessanta giorni. La registrazione da parte dell'operatore economico avviene indipendentemente dal pagamento del corrispettivo.
 3. Il corrispettivo oggetto di registrazione è comprensivo della imposta sulle importazioni, di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche, e della imposta complementare sui servizi di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50, con l'esclusione di ogni altra imposta e tassa.
 4. Il contribuente, cliente dell'operatore economico, nella ipotesi di cui al punto C. del precedente articolo 2, comma 1, è tenuto a confermare la deducibilità della spesa effettuata mediante dichiarazione di conferma di avvenuto pagamento nell'ambito della dichiarazione dei redditi nelle modalità tempo per tempo previste.
 5. Ai fini delle deducibilità di cui all'articolo 14 della Legge n.166/2013 le spese non certificate attraverso l'infrastruttura SMaC possono essere inserite nella dichiarazione dei redditi dal contribuente il quale è tenuto alla conservazione del documento attestante l'acquisto sino al termine ultimo utile per la procedura di accertamento.
 6. Qualora l'Ufficio Tributario verifichi che la particolare tipologia di esercizio dell'attività economica presenti oggettive difficoltà di registrazione in via telematica, acquisite le indicazioni della Commissione Permanente di cui all'articolo 152 della Legge n.166/2013 e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 100 della Legge n.166/2013, può stabilire, mediante circolare, misure di registrazione delle cessioni alternative a quelle previste al comma 1."
6. L'articolo 5, del Decreto Delegato n.176/2014 è così sostituito:

"Art. 5
(Ricevuta)

1. A seguito della registrazione delle cessioni i, nelle modalità previste ai punti A e B dell'articolo 2, viene emessa una ricevuta cartacea od in formato elettronico che l'operatore economico deve consegnare od inviare al cliente, il quale è tenuto a conservarla fino alle immediate adiacenze del luogo delle cessioni al fine di esibirla alla Autorità che ne faccia richiesta."
7. All'articolo 7 del Decreto Delegato n.176/2014 è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:
"2 *bis*. Non sono in ogni caso dovute le sanzioni di cui al presente articolo in tutti i casi di mancata esibizione della ricevuta anche in formato elettronico quando è comunque avvenuta la corretta registrazione della transazione."
8. Le spese sostenute dagli operatori economici per l'acquisto delle infrastrutture tecnologiche necessarie alla certificazione dei ricavi nelle modalità di cui al all'articolo 2, comma 1, punto A., del Decreto Delegato n.176/2014 così come modificato dal comma 3 del presente articolo, sono detraibili dall'imposta sui redditi dovuta dal contribuente, entro il secondo esercizio successivo a quello dell'acquisto. L'Ufficio Tributario determina con proprio provvedimento le tipologie di costi deducibili ai sensi del presente comma.
 9. Le disposizione del presente articolo entrano in vigore il 1° marzo 2019.
 10. Il presente articolo può essere modificato con decreto delegato entro la data del 31 dicembre 2019.

Art.40

(Revisione della qualità degli attivi)

1. Al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario, gli esiti della revisione degli attivi condotta da Banca Centrale della Repubblica di San Marino sui soggetti autorizzati ai sensi della Legge n.165/2005, devono essere imputati nel conto economico in un periodo massimo di cinque esercizi e comunque per quote annuali non inferiori ad un quinto.
2. La variazione del termine di cui al comma 1 potrà essere autorizzata da Banca Centrale della Repubblica di San Marino su richiesta motivata del soggetto autorizzato.
3. Il presente articolo non si applica ai soggetti autorizzati per i quali valgono, e continuano a valere le norme del Decreto Legge 27 ottobre 2017 n.122.

Art.41

(Disciplina Fondi Pensione)

1. Nelle more dell'adozione degli interventi relativi alla riforma del sistema pensionistico il contributo a carico dello Stato per la gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti ed il contributo a carico dello Stato per la gestione del fondo pensioni lavoratori autonomi per l'esercizio 2019, non vengono erogati.
2. È dato mandato alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio ed alla Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale di sottoscrivere un piano di rientro con il Consiglio di Previdenza, di durata decennale e senza interessi, per il trasferimento di euro 19.000.000,00 per il contributo a carico dello Stato per la gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. È dato mandato alla Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e agli organi direttivi dell'I.S.S. di attuare gli interventi necessari a garantire l'equilibrio del Fondo pensioni di cui ai precedenti commi.

Art.42

(Infortunio o malattia)

1. In caso di inabilità dovuta ad infortunio o malattia, qualora non venga attivata prima del 365° giorno dall'inizio della stessa la procedura di cui all'articolo 30 della Legge n.73/2010, così come modificato dall'articolo 9 del Decreto Legge n.118/2014, l'Istituto per la Sicurezza Sociale provvede all'attivazione d'ufficio della procedura stessa per l'accesso del prestatore d'opera a quanto previsto dal medesimo articolo. A tal fine l'UOS Medicina e Igiene del Lavoro – Dipartimenti di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale certifica l'inidoneità temporanea o permanente alla mansione svolta per garantire l'accesso agli ammortizzatori sociali previsti dal citato articolo.

Art.43

(Redditi da pensione)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche è così modificato:

"1. I redditi da pensione percepiti da soggetti residenti sono imponibili al netto di un abbattimento forfettario pari a:

- a) 20% per i redditi fino a 13.000,00 euro;
- b) 12% per la parte eccedente i 13.000,01 euro fino ai 19.500,00 euro;
- c) 9% per la parte eccedente i 19.500,01 euro fino ai 26.000,00 euro;
- d) 7% oltre i 26.000,00 euro."

Art.44

(Interventi sulla spesa corrente e sulla spesa del personale pubblico)

1. Nell'ambito della trattativa fra il Governo e le OO. SS. per il rinnovo dei contratti collettivi in essere nel Settore Pubblico Allargato, che sarà avviata dal mese di gennaio 2019, allo scopo di perseguire l'obiettivo di sostenibilità della spesa e tenuto conto delle esigenze di occupazione qualificata nel Settore Pubblico Allargato, in via straordinaria ed eccezionale, per l'anno 2019, è dato mandato al Congresso di Stato di emanare, entro il 31 marzo 2019, apposito decreto delegato, per l'individuazione di interventi volti ad una riduzione della spesa pubblica complessiva e al contenimento della spesa relativa al personale pubblico. Il provvedimento deve disciplinare elementi di risparmio non inferiori a euro 2 milioni e 600 mila, anche qualora non intervengano determinazioni in esito al predetto confronto. Le disposizioni di cui al superiore decreto delegato hanno efficacia dalla data ivi indicata e comunque non oltre il primo aprile 2019.

2. Le riduzioni straordinarie di cui agli articoli 75, primo comma, e 76 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 ed al Decreto Delegato 31 gennaio 2011 n.19 sono applicate anche per l'anno 2019; le predette riduzioni non si applicano ai soggetti rientranti nelle disposizioni del Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47.

3. In linea con l'obiettivo di ridurre e contenere gli oneri per gli straordinari e le maggiorazioni, anche per l'esercizio finanziario 2019 deve essere attuata una riduzione del ricorso al lavoro straordinario, finalizzata ad ottenere una riduzione almeno pari al 20% rispetto al monte ore e ai relativi importi a consuntivo registrati nell'anno 2018 sul complessivo ammontare relativo alle medesime voci di spesa. Tale misura è rivolta ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato, agli arruolati nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca.

Art.45

(Superamento dei due giorni di vacanza compensativi di festività soppresse)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 18 dicembre 1990 n.152, è superato quanto disposto dal punto 1 del Verbale di Accordo Governo/Organizzazioni Sindacali sottoscritto in data 17 dicembre 1990.

2. A compensazione ed in linea con quanto disposto al comma 1, nei confronti dei dipendenti del Settore Pubblico Allargato è riconosciuto un monte ore di assenza pari a 12 ore quale permesso straordinario retribuito usufruibile a ore, ad eccezione del personale che osserva il calendario scolastico. Il monte ore di cui al precedente periodo deve essere riparametrato secondo il criterio di proporzionalità, nei confronti del personale con orario settimanale inferiore. Il riconoscimento del permesso straordinario retribuito di cui sopra nei confronti di personale titolare di incarico e sostituzione con impegno orario variabile è definito tramite circolari e direttive dei competenti organi dell'Amministrazione.

Art.46

(Disposizioni relative a Poste San Marino S.p.A.)

1. L'articolo 70, comma 9 della Legge 20 dicembre 2013 n.174 è così modificato:

“9. Il personale già di ruolo presso la Direzione Poste resta assegnato, ai sensi dell’articolo 9 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, a Poste San Marino S.p.A. con qualifica, livello retributivo ed ogni altro diritto economico-normativo maturato; l’eventuale modifica di istituti normativi applicabili a tale personale è definita secondo le norme sul pubblico impiego. Il personale di cui al precedente periodo, potrà, in alternativa, optare per il nuovo contratto di lavoro aziendale, decadendo di conseguenza dal rapporto di ruolo.”.

L’eventuale regolamentazione necessaria a definire le modalità di copertura temporanea delle posizioni previste dal fabbisogno di Poste S.p.A. è definito con decreto delegato.

2. E’ dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato, entro il 31 marzo 2019, per trasferire le funzioni attribuite all’Unità Organizzativa (UO) Ufficio Filatelico e Numismatico (UFN) dall’articolo 19 dell’Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, a Poste San Marino S.p.A.. Tale decreto delegato, anche volto ad introdurre le necessarie modifiche al Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n. 22, definisce le tempistiche e i termini del trasferimento, nonché l’assegnazione a Poste San Marino S.p.A. del personale in servizio presso l’UFN, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

3. La competenza relativa all’autorizzazione delle emissioni filateliche e numismatiche e quella relativa alla selezione dei temi oggetto delle suddette emissioni permangono, anche in esito al trasferimento di funzioni di cui al comma 2, rispettivamente in capo al Congresso di Stato, a mente dell’articolo 16, quarto comma della Legge 18 dicembre 2006 n.135, ed in capo al Comitato Tecnico Artistico, ai sensi del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.64.

Art.47

(Modifica dell’articolo 72 della Legge 29 ottobre 1981 n.85 – Ricorsi)

1. L’articolo 72 della Legge 29 ottobre 1981 n.85 è modificato come segue:

“1. La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le imposte e le penali stabilite dalla presente legge, spetta al Commissario della Legge con i limiti previsti dall’articolo 32, secondo la procedura che segue.

2. Il ricorso è presentato al Commissario della Legge entro il termine perentorio di 60 giorni dal pagamento delle imposte liquidate dall’Ufficio.

3. Il ricorso deve contenere i motivi in fatto e in diritto addotti a sostegno e ad esso deve essere allegata, a pena di inammissibilità dello stesso, la quietanza di pagamento delle imposte liquidate dall’Ufficio e dell’atto che le ha assolte.

4. Il Commissario della Legge, ricevuto il ricorso, ne dispone entro 10 giorni la notifica all’Ufficio, che entro i successivi 30 giorni, si costituisce nel giudizio presentando memorie e deduzioni, allegando altresì i documenti in suo possesso che interessano la questione dedotta in giudizio.

5. Il fascicolo è trattenuto dal Commissario della Legge ai fini della decisione il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito di memorie di cui al comma che precede; in tale periodo le parti possono prendere visione degli atti e depositare eventuali deduzioni aggiuntive.

6. Il Commissario della Legge decide inappellabilmente nei successivi 30 giorni.”.

2. La procedura introdotta dall’articolo 72 della Legge 29 ottobre 1981 n. 85, così come sostituito dal precedente comma 1, si applica a partire dal 1° gennaio 2019.

Art.48

(Imposta straordinaria sugli immobili)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato, entro il 30 giugno 2019, al fine di istituire un'imposta straordinaria sugli immobili detenuti dalle società e che non costituiscono luogo di svolgimento dell'attività di impresa.
2. Nel decreto delegato di cui al comma 1 sono individuati i beni immobili da assoggettare ad imposta e le esenzioni da prevedere sugli stessi.

Art.49

(Capitani detenuti all'estero)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzamento del sistema bancario e finanziario della Repubblica di San Marino e di contrastare altresì l'omessa dichiarazione dei capitali detenuti all'estero da parte delle persone fisiche, è dato mandato al Congresso di Stato di emanare, previo ampio confronto con le parti politiche, sociali e di categoria, apposito decreto delegato entro il 30 giugno 2019.
2. Il suddetto decreto delegato dovrà contemplare:
 - agevolazioni inerenti al rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito della Repubblica di San Marino;
 - norme che consentano l'emersione volontaria dei patrimoni non dichiarati;
 - misure ed incentivi per l'investimento di capitali in territorio;
 - la disciplina delle disposizioni applicative.

Art.50

(Risoluzione anticipata della convenzione con Sinpar S.p.A.)

1. Considerata la trattativa in corso finalizzata alla risoluzione anticipata della convenzione tra l'Ecc.ma Camera e la società Sinpar S.p.A., è dato mandato al Congresso di Stato entro il 31 dicembre 2019 di emanare con Decreto Delegato disposizioni relative alla razionalizzazione ed efficientamento della gestione del sistema parcheggi anche attraverso la costituzione di una società di diritto privato a partecipazione totalmente pubblica.
2. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare un contratto di finanziamento pluriennale con gli istituti di credito per oneri relativi alla risoluzione anticipata della convenzione di cui al precedente comma 1, fino alla concorrenza di euro 2.000.000,00. Gli oneri del finanziamento di cui al presente comma sono imputati sul capitolo 1-3-2432 "Quote interessi mutuo per risoluzione anticipata convenzione Società Sinpar S.p.A." e sul capitolo 3-3-7832 "Quote capitale ammortamento mutuo per risoluzione anticipata convenzione Società Sinpar S.p.A." nei rispettivi esercizi finanziari di competenza.

Art.51

(Acquisto di fabbricati da parte di cittadino straniero)

1. Le persone fisiche di cittadinanza straniera, e le persone giuridiche di diritto sammarinese possono a qualunque titolo acquistare fabbricati o porzioni di essi siti in territorio sammarinese e stipulare contratti di locazione finanziaria immobiliare senza necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII.
2. Con Decreto Delegato da emettersi entro il 30 giugno 2019 verranno disciplinate le modalità, i requisiti e le condizioni di cui al comma 1.
3. Nelle more dell'adozione del decreto delegato di cui al comma 2 si continuano ad applicare le norme vigenti.

Art.52

(Riduzione dei costi delle partecipate)

1. Il Congresso di Stato/l'Eccellentissima Camera, in qualità di rappresentante del socio nelle società partecipate dallo Stato già costituite o che si costituiranno dopo l'entrata in vigore della presente legge è autorizzato ad impegnare il Consiglio Direttivo oppure il Consiglio di Amministrazione della società partecipata al raggiungimento entro l'anno 2019 di una consistente razionalizzazione dei costi di gestione e precisamente:
 - a) riduzione del costo del personale anche mediante l'adozione di contratti di solidarietà;
 - b) contenimento del numero e dell'ammontare economico delle consulenze;
 - c) riduzione di almeno il 20% delle spese generali della società.
2. Gli organi direttivi delle società partecipate, sono impegnati a presentare al Congresso di Stato entro il 28 febbraio 2019 un progetto di riorganizzazione volto alla razionalizzazione della spesa di cui al comma 1, con l'indicazione degli effetti economici da conseguire in relazione al risultato d'esercizio atteso. Entro i termini dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, gli organi direttivi delle società partecipate devono trasmettere una dettagliata relazione al Congresso di Stato che illustri la riduzione dei costi conseguiti nell'esercizio 2019 rispetto al bilancio dell'esercizio precedente.
3. Il Congresso di Stato deve relazionare al Consiglio Grande e Generale gli esiti dei progetti di cui al precedente comma 2 entro il 30 settembre 2020.

Art.53

(Politiche attive per il lavoro e norme sulla Commissione per il Lavoro)

1. Il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro è autorizzato a predisporre i necessari percorsi di formazione, qualificazione e riqualificazione, rivolti al personale iscritto alle liste di avviamento al lavoro che sia inoccupato, disoccupato o lavoratori che desiderino trovare una nuova occupazione, per la copertura dei fabbisogni occupazionali del progetto "Luxury Department Store San Marino" di cui alla legge 7 Agosto 2015, n.137. Le spese per tali percorsi di formazione, a parziale deroga dell'articolo 2, comma 3, della Legge 29 settembre 2017 n.115, sono imputate sul capitolo di spesa 2-4-7475 "Spese per formazione professionale Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro" di cui al medesimo comma.
2. La Commissione per il Lavoro di cui all'articolo 7 della legge n.115/2017, per l'esercizio delle funzioni a lei demandate in materia di formazione professionale dall'articolo 7, comma 3, lettere a), b), f), h), i) e dall'articolo 8 della medesima legge, può avvalersi di un Comitato Tecnico per la Formazione Professionale (CTFP). Il CTFP può essere nominato tramite delibera della Commissione per il Lavoro, che ne definisce il mandato, le aree e le modalità di lavoro ed il Regolamento di funzionamento, ed è composto da un massimo di 3 membri di comprovata esperienza e professionalità nel settore della formazione, i cui eventuali compensi sono posti a carico del capitolo di spesa 2-4-7475 "Spese per formazione professionale Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro". IL CTFP, inoltre, può coadiuvare la Commissione per il Lavoro ed il Centro di Formazione Professionale:
 - a) nella redazione dello studio sui fabbisogni formativi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera h), e comma 4 della legge n.115/2017;
 - b) nella definizione dei macro-obiettivi formativi da perseguire;
 - c) nella determinazione dei criteri per la redazione delle graduatorie dei corsi da finanziare attraverso il Fondo per le Politiche Attive del Lavoro, e nei successivi controlli;
 - d) nella predisposizione dei criteri per l'accreditamento delle strutture private che possono fornire corsi che assegnano crediti formativi ai sensi dell'articolo 8 della legge n.115/2017;

e) nella redazione della relazione da trasmettere alla Commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 115/2017.

3. L'articolo 7 comma 9 della Legge n.115/2017 è così sostituito:

“Partecipano alle riunioni della Commissione per il Lavoro il Direttore dell'Ufficio Attività Economiche e il Direttore del Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive per il Lavoro, con funzione di verbalizzazione e segreteria tecnica per le materie di rispettiva competenza e, qualora la Commissione si riunisca per deliberare sulle materie di cui al comma 3, lettere a), b), h) e i), è invitato a partecipare anche il Segretario di Stato per l'Istruzione.”.

4. Fino alla decorrenza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della Legge n.115/2017, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, della stessa Legge e dall'articolo 3 del Decreto n.80/2018, è abrogato l'articolo 33, comma 1, della legge n. 115/2017, nella parte in cui si abrogava l'articolo 3 del Decreto Legge 5 ottobre 2011 n. 156, di cui si ne dispone la reviviscenza. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del Decreto Delegato n.137/2017.

Art.54

(Normativa in materia di innovazione tecnologica)

1. L'articolo 21 della legge 27 giugno 2013 n.71 è così sostituito:

“Art. 21

(Normativa in materia di innovazione tecnologica)

1. Considerato il ruolo strategico che le imprese operanti nel settore dell'innovazione tecnologica e della ricerca rivestono per lo sviluppo dell'economia ed al fine di realizzare le migliori condizioni per l'attrazione, l'insediamento e la crescita di imprese ad alto contenuto tecnologico, con decreto delegato sono disciplinate le diverse normative settoriali necessarie a favorire lo sviluppo dell'ecosistema innovativo della Repubblica di San Marino, di nuove nicchie economiche e di nuove tecnologie, anche su proposta dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A. in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b *bis*), del Decreto Delegato 7 marzo 2018 n.23.

2. Le società di cui al comma 1 sono riconosciute tali, potendo quindi accedere ai benefici e alle opportunità previste dalle normative, dall'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A., a seguito di apposita istanza presentata dai promotori all'Ufficio Attività Economiche.

3. Le società di cui al comma 1 possono godere, fermi restando eventuali limiti e soglie di applicabilità previste da leggi speciali, di particolari agevolazioni fiscali, per un periodo predeterminato da definire negli specifici decreti delegati a seconda del settore di attività. Tale periodo decorre dalla iscrizione nel Registro delle Società di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

4. Per le società operanti nel settore dell'innovazione tecnologica e della ricerca, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Start Up e altre imprese ad alto contenuto tecnologico, i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono individuati tramite decreto delegato, possono essere introdotte:

- a) disposizioni di maggior favore, anche in deroga alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- b) specifiche agevolazioni e incentivi fiscali;
- c) specifiche tipologie di contratti di lavoro, anche in deroga e a integrazione della Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche;
- d) particolari tipologie di permesso di soggiorno e di residenza per i soci e/o gli amministratori, nonché per chi presta la propria attività lavorativa alle dipendenze delle imprese di cui al comma 1, anche in deroga alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche;
- e) speciali forme di investimento e di raccolta di capitale di rischio;

f) particolari tipologie di licenza, anche in deroga alla Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche;

con l'obiettivo di creare le migliori condizioni di operatività e di gestione dell'impresa stessa, a seconda delle caratteristiche e delle peculiarità del singolo settore di investimento.”.

Art.55

(Norme di facilitazione delle attività economiche)

1. Con l'obiettivo di migliorare significativamente la capacità del sistema economico e amministrativo sammarinese di dare risposte alle richieste delle imprese e favorirne l'insediamento, la crescita e lo sviluppo, con riguardo sia alla fase di avvio che all'operatività quotidiana delle attività; di coordinare l'attività dei vari uffici della Pubblica Amministrazione con il nascente Ufficio Attività Economiche e consentire effettivamente alle imprese di avere quest'ultimo ufficio come unico punto di contatto con la Pubblica Amministrazione, avendo certezza dei tempi delle risposte e potendo sostituire con segnalazioni certificate una serie di pratiche che oggi richiedono complessi procedimenti; e infine di migliorare il potere di sanzione di comportamenti non in linea con le normative da parte dell'Ufficio Attività di Controllo, con decreto delegato sono dettate:

- a) le opportune disposizioni attuative della relazione elaborata dal "Gruppo di lavoro intersettoriale e interdisciplinare per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del numero di procedure, tempistiche e costi necessari per avviare un'attività di impresa" di cui alla delibera n.15 del 15 ottobre 2018, e le altre disposizioni che si rendessero necessarie al fine di ridurre significativamente la burocrazia nel rapporto fra l'impresa e l'amministrazione, gli adempimenti amministrativi per le attività economiche e semplificarne l'operatività, secondo gli obiettivi contenuti nella premessa alla delibera stessa;
- b) le disposizioni normative atte a riformare la vigente disciplina sulle società e sull'attività delle imprese, in particolare con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti richiesti preliminarmente all'avvio delle attività economiche, di superare la necessità per le imprese industriali, di servizio, artigianali e commerciali di ottenere una licenza d'esercizio per esercitare la propria attività, e di far sì che le attività economiche, una volta costituite in forma societaria o individuale, siano in grado di operare e assumere obbligazioni, spostando i necessari controlli ad una fase successiva all'avvio delle attività stesse. In tale ambito potranno essere riformate e coordinate eventuali disposizioni particolari esistenti per alcuni settori economici;
- c) le necessarie revisioni alle normative di controllo e sanzione di comportamenti scorretti da parte delle attività economiche, in particolare riguardo alla possibilità di sospendere o revocare le attività in caso di ripetute violazioni delle norme e a un più efficiente sistema di controlli e sanzioni in materia di lavoro irregolare.

2. Al fine di rendere più efficiente la gestione dei centri commerciali di cui alla Legge 26 luglio 2010 n.130, con decreto delegato può essere normata:

- a) una procedura semplificata per consentire l'esecuzione di opere edili inerenti la trasformazione interna, le finiture edili ed attività analoghe e/o similari riguardanti locali ed unità immobiliari adibiti ad attività commerciale, nonché a quelli connessi e/o al servizio degli stessi mediante presentazione di un progetto redatto da un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo professionale che ne attesti ed autocertifichi la rispondenza alle prescrizioni di legge;
- b) la disciplina dell'affitto di ramo d'azienda e dell'utilizzo degli spazi ed unità adibiti ad attività commerciali e/o connesse nell'ambito della gestione dei centri commerciali, con particolare riferimento alla costituzione del ramo, agli elementi essenziali del contratto ed ai relativi obblighi di gestione, nonché al rilascio delle autorizzazioni o licenze agli affittuari.

3. La relazione di cui al comma 1, lettera a) e le linee guida degli interventi normativi di cui al comma 1, lettere a), b), c), sono trasmessi alla competente Commissione Consiliare.

Art.56

(Controlli, sanzioni e procedure di recupero)

1. Nell'articolo 23 quater della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come introdotto dal Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n.139, dove è indicato "Ufficio Industria" deve intendersi "Ufficio Attività di Controllo". Sono fatti salvi i termini di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 8 agosto 2018 n. 104 e le comunicazioni già effettuate ai sensi dell'articolo 23 quater, commi 1 e 4, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come introdotto dal Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, e dell'articolo 8, commi 3 e 5 della Legge n. 104/2018.
2. L'articolo 5 della Legge 7 giugno 2010 n.98 è così sostituito:

"Art.5 (Sanzioni)

1. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e deposito dalla presente legge e dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00 per ogni singola violazione da parte dell'Ufficio Attività di Controllo anche su segnalazione degli uffici/organismi di controllo competenti destinatari delle comunicazioni o riceventi il deposito."
3. Nella Legge 1 luglio 2015 n.101 e nella Legge 16 giugno 2016 n.75 dove è indicato "Comitato di Controllo" deve intendersi "Ufficio Attività di Controllo". E' abrogato il Titolo V, Capo I, della Legge 1 luglio 2015 n. 101.
4. L'articolo 65 della Legge n.174/2013 e le disposizioni del Decreto Delegato n.131/2014, si applicano anche alle somme inerenti il contributo in conto interesse erogato che debbono essere restituite da parte dei soggetti inadempienti per il credito agevolato alle imprese. L'Iscrizione a ruolo è effettuato dall'Ufficio Attività Economiche una volta che il provvedimento risulti definitivo ed entro il primo bimestre utile.
5. Medesima procedura prevista al comma 4 è applicata a seguito di apposita comunicazione da parte della Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio SPA per le somme che debbono essere restituite inerenti il "fondo perduto" di cui alla legge n.134/1997 e che non siano oggetto di piano di rientro ovvero che non rispettino le scadenze concordate. Le eventuali garanzie depositate presso "l'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio SPA" sono inviate all'Ufficio Attività Economiche in all'allegato alla predetta comunicazione al fine di trasferirle al Dipartimento Esattoria.

Art.57

(Modifica al Decreto Legge 19 marzo 2018 n.30)

1. I termini indicati agli articoli 6, comma 1, e 6 *ter*, comma 1, del Decreto Legge 19 marzo 2018 n.30, rispettivamente fissati al 31 dicembre 2018 e al 30 giugno 2018 sono prorogati al 30 giugno 2019.

CAPO III DISPOSIZIONI VARIE

Art.58 (Usura)

1. Il comma 2 dell'articolo 207 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"2. Tale evento si realizza quando i vantaggi ottenuti o promessi superano il tasso soglia reso noto periodicamente dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino."

Art.59

(Modifica alla Legge 17 giugno 2008 n. 92)

1. All'articolo 23 - *quater* della Legge 17 giugno 2008 n.92, dopo il comma 9 *sexies*, è aggiunto il seguente comma:

"9 *septies*. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano alle società, associazioni, le fondazioni e gli enti che siano assoggettate alle procedure concorsuali di cui alla Legge 15 novembre 1917 n. 17, ed alle liquidazione d'ufficio, in quanto le stesse sono assoggettate alla supervisione ed alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria."

Art.60

(Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A.)

1. Sul capitolo 1-4-3705 "Oneri di sviluppo dell'attività dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A." è previsto uno stanziamento, per l'esercizio 2019, di euro 330.000,00.

Art.61

(Definizione finalità e attività del CEMEC)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare apposito decreto delegato al fine di definire le finalità e le attività del Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi (CEMEC), nonché di individuare le funzioni amministrative da trasferirsi all' Istituto Sicurezza Sociale e le modalità di collaborazione con gli enti pubblici ed internazionali.

2. Il Congresso di Stato è altresì autorizzato ad adottare decreto delegato per l'attuazione dell'accordo fra Governo ed Organizzazioni Sindacali che interverrà in ordine al trasferimento del personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dal CEMEC all'Istituto Sicurezza Sociale. Tale decreto è adottato con riferimento al fabbisogno delle articolazioni organizzative di cui all'Allegato E - Fabbisogno dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) – del Decreto Delegato 24 maggio 2016 n.67 e definisce i termini, le modalità di assunzione nonché gli aspetti retributivi applicabili nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regime.

Art.62

(Modifica al Decreto Legge 1 febbraio 2018 n.13)

1. All'articolo unico, secondo comma, del Decreto Legge 1 febbraio 2018 n.13 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite da "30 giugno 2019".

2. All'articolo unico, terzo comma, del Decreto Legge 1 febbraio 2018 n.13, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite da "30 giugno 2019".

Art.63

(Modifica all'articolo 8 della Legge 7 dicembre 2017 n.138)

1. All'articolo 8, comma 7, della Legge n. 138/2017, così come modificato dal Decreto Legge 1 febbraio 2018, n. 13, le parole "31 maggio 2018" sono sostituite con "31 marzo 2019".

2. All'articolo 8 della Legge n.138/2017 è aggiunto il seguente comma 7 *bis*:

"7 bis. L'attività di controllo di cui al comma 6 del presente articolo, è promossa d'ufficio dalla Direzione Generale ovvero su segnalazione di utenti, professionisti I.S.S. o altri privati. Il Comitato Esecutivo in relazione all'attività di controllo per valutare le opportune conseguenti azioni, invitato infruttuosamente il professionista a provvedere agli obblighi di cui al comma 6 entro 30 giorni dal ricevimento da parte di questi dell'invito, si avvale degli uffici preposti dell'I.S.S. e dei Direttori di Dipartimento dell'Istituto per la Sicurezza Sociale."

Art.64

(Proroga incentivi veicoli basso impatto ambientale)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della Legge 27 ottobre 2017 n.125 è così modificato:
- "5. I benefici fiscali di cui al presente articolo possono essere richiesti per beni importati entro il 31 dicembre 2019."

Art.65

(Obbligo di rendicontazione Paese per Paese)

1. Con lo scopo di adeguare l'ordinamento sammarinese agli orientamenti della migliore prassi internazionale in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e, in particolare, alle misure emanate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) presenti nell'Azione 13 dell'Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, in virtù dell'adesione ufficiale della Repubblica di San Marino avvenuta in data 21 giugno 2016 al relativo Inclusive Framework, con particolare riferimento allo scambio di informazioni sui prezzi di trasferimento e sulla rendicontazione paese per paese, si dà mandato al Congresso di Stato di emanare entro il 30 giugno 2019 apposito Decreto Delegato al fine di disciplinarne l'attuazione.

Art.66

(Convertibilità credito di imposta)

1. È fatto divieto di convertire in titoli del debito pubblico il credito di imposta concesso ad istituti bancari in seguito ad operazioni di cessioni in blocco di attività, passività e rapporti giuridici, autorizzate da Banca Centrale della Repubblica di San Marino per salvaguardare la stabilità del sistema bancario e finanziario.
2. L'articolo 5 e l'articolo 5-bis del Decreto - Legge 7 agosto 2017 n.93 sono abrogati.

Art.67

(Gestione delle reti ed infrastrutture per servizi pubblici)

1. È garantita la gestione pubblica di tutte le reti e infrastrutture di proprietà dello Stato a mente dell'articolo 78 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 per l'erogazione dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e telecomunicazioni. Per gestione pubblica si intende la gestione esercitata dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, dagli Enti del Settore Pubblico Allargato o da enti o società di diritto privato a partecipazione totalitaria dello Stato o degli Enti del Settore Pubblico Allargato.
2. È abrogata ogni norma in contrasto.

Art.68

(Disposizioni sull'assistenza non sanitaria)

1. All'articolo 3 della Legge 19 settembre 2014 n.147 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. È consentito l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio nel settore dei servizi alla famiglia agli operatori di cui all'articolo 21, comma 2, del Decreto Delegato 24 febbraio 2016

n.21, nei limiti di quanto stabilito al comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il 1° febbraio 2019.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 21 del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.21 è abrogato a decorrere dal 31 marzo 2019. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro instaurati entro tale data. Tale termine è prorogabile con decreto delegato.

Art.69

(Integrazioni e modifiche della Legge 6 novembre 2018 n.139)

1. All’articolo 29 della Legge 6 novembre 2018 n.139 “Disciplina della dirigenza medica dell’Istituto per la Sicurezza Sociale” è aggiunto il seguente comma 3 *bis*:

“3 *bis*. Gli effetti giuridici ed economici di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1° gennaio 2019. Tuttavia, ai fini dell’adeguamento dei provvedimenti derivanti dal termine de quo, l’Ufficio Personale e Libera Professione dell’ISS sarà tenuto all’adozione dei conseguenti atti amministrativi entro il 30 giugno 2019.”.

Art.70

(Integrazioni e modifiche della Legge 5 ottobre 2011 n.158)

1. All’articolo 23, comma 1 lettera d) della Legge 11 febbraio 1983 n.15, come modificato dall’articolo 26 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, le parole “all’articolo 8 della presente legge” sono sostituite con le seguenti: “all’articolo 12 della presente legge”.

Art.71

(Reintroduzione delle disposizioni in materia di regolamentazione e controllo dei prezzi dei generi di consumo e delle tariffe dei servizi aventi interesse pubblico o turistico)

1. L’articolo 58 della Legge 7 agosto 2017 n.94 è così modificato:

“Art.58

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) l’articolo 2, primo comma, della Legge 30 ottobre 1989 n.109;
- b) l’articolo 1 della Legge 25 novembre 1997 n.137;
- c) gli articoli 18 e 19 della Legge 26 luglio 2010 n.130;
- d) gli articoli 8, 10, 11, 13 della Legge 5 dicembre 2011 n.190;
- e) la Legge 20 luglio 2004 n.102;
- f) l’articolo 2 del Decreto Delegato 21 gennaio 2016 n.3;
- g) il comma 5 bis dell’articolo 11 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 come aggiunto dal comma 2 dell’articolo 11 del Decreto Delegato 31 gennaio 2017 n.16.

2. Vi è reviviscenza della Legge 31 ottobre 1994 n.89 e successive modifiche. Si conferma la composizione della Commissione Prezzi come da nomina avvenuta ad inizio legislatura e successive modifiche intervenute nel corso della medesima.

3. È soppressa l’espressione “nonché i loro prezzi di vendita” di cui all’articolo 17 della Legge 10 marzo 1989 n.23.”.

Art.72

(Registrazione internazionale di disegni e modelli)

1. Le entrate derivanti dall'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia in materia di registrazione internazionale di disegni e modelli sono riscosse dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e imputate sul capitolo in entrata 465 "Proventi interni ed internazionali Ufficio di Stato Brevetti e Marchi", Rubrica 170 del Bilancio di Previsione dello Stato.
2. Eventuali spese derivanti dall'adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia in materia di registrazione internazionale di disegni e modelli sono imputate sul capitolo di spesa 1-1-2040 "Contributi agli Organismi Internazionali".

Art.73

(Pubblicazione consulenze di BCSM)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino rende noti, mediante l'inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata, il corrispettivo pattuito, il corrispettivo e i rimborsi spesa erogati e quelli di competenza del periodo.
2. Le pubblicazioni vanno aggiornate con cadenza almeno annuale e vanno mantenute per almeno tre anni dalla conclusione dell'incarico.

Art.74

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione

Data dalla Nostra Residenza, addì 24 dicembre 2018/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

**p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO**
Andrea Zafferani